

Michele Novielli
avvocato
Via Buccari n. 3 - Roma (RM)
Piazza Armando Diaz n. 29 - Bitetto (Ba)
Tel. e Fax. 080/4031620

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso

Per il sig. **Mescia Massimo**, nato a Foggia (FG), in data 12.4.1994, residente in Orsara di Puglia (FG), alla via Pasubio n. 32, C.F. MSCMSM94D12D643O, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Novielli del Foro di Bari (C.F.NVLMHL83E31A662P), giusta procura in calce al presente atto, presso il cui Studio in Roma (Ro) via Buccari n.3 (Studio Proietti - Forti - Bove) e Bitetto (Ba), alla Piazza Armando Diaz n. 29 elettivamente domicilia ai fini del presente procedimento.

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta certificata all'indirizzo pec novielli.michele@avvocatibari.legalmail.it ed a mezzo fax al numero 080/4031620.

ricorrente

contro

il **Ministero della Difesa**, sedente in Palazzo Baracchini, Via XX Settembre 8, 00187 Roma, C.F. 80234710582, in persona del Ministro della Difesa p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato, ex art. 11 R.D. 1611/1933, presso l' Avvocatura medesima in Roma via dei Portoghesi n.12 -

il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, sedente in Viale Romania, 45 - 00197 Roma (RM), in persona del Comandante Generale p.t., C.F. 80236190585, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato, ex art. 11 R.D. 1611/1933, presso l' Avvocatura medesima in Roma via dei Portoghesi n.12 -

resistenti

e nei confronti

del sig. **Mazza Alessandro**, nato a Bari il 12.5.1997, residente in Bitonto (BA), alla via Tommaso Traetta n. 214, C.F. MZZLSN97E12A662P,

controinteressato

per l' annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento, datato 10 ottobre 2018, n. PROT. 365758/2-11, conosciuto in pari data (all. n. 1), con cui la Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri, istituita nell'ambito del Concorso pubblico, per esame e titoli, a per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale,

pubblicato in G.U.R.I. – 4[^] serie speciale “Concorsi ed Esami” – n. 38 del 15.5.2018, ha ritenuto il ricorrente non idonea al servizio per “*ALLUCE VALGO BILATERALE (LETTERA V, PUNTO 3)*”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto ed, in particolare:

a) del verbale di visita medica generale n. prot. 365758/2-3 del 10.10.2018, conosciuto in data 5.11.2018 (all. n. 2);

b) del “*referto di radiografia piedi?*” n. 89 del 10.10.2018, conosciuto in data 5.11.2018, inerente la visita medica specialistica effettuata presso l’Ufficio Sanitario - Sezione di Radiologia del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (all. n. 3);

c) ove occorra, della nota di trasmissione n. n. 127/2-12-6-CONT.CAR18 del 5.11.2018, conosciuta in pari data (all.n.4);

d) avviso pubblicazione titoli di merito (all. n. 5);

e) dell’avviso di ulteriori convocazioni datato 22.10.2018 (all. n. 6);

f) dell’avviso di terza convocazione dal 22 al 26 novembre 2018 datato 15.11.2018 (all. n. 7);

g) dell’avviso accertamento conoscenza lingua straniera datato 27.11.2018 (all. n. 8);

h) dell’avviso accertamento prova orale lingua straniera datato 30.11.2018 (all. n. 9);

i) dell’avviso accertamento per i candidati idonei datato 3.12.2018 (all. n. 16).

Esposizione dei fatti

- con domanda datata 4.6.2018 (all. n. 10), l’ odierno ricorrente, volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio presso l’Esercito Italiano, chiedeva di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico, per esame e titoli, a per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. – 4[^] serie speciale “Concorsi ed Esami” – n. 38 del 15.5.2018 (all. 11);

- ammesso alla partecipazione al concorso, il ricorrente superava brillantemente sia le prove scritte che le prove di efficienza fisica; queste ultime in particolare, consistevano nei seguenti esercizi ginnici, superati in sequenza (cfr. doc. all. n. 12):

a) corsa piana 1000 m. nel tempo massimo di minuti 3'50", eseguita nel tempo di minuti 3'33";

b) piegamenti sulle braccia nel numero minimo di 15;

c) salto in alto all'altezza di cm 120;

d) prova facoltativa di salto in alto all'altezza di cm 130;

e) prova facoltativa di n. 4 trazioni alla sbarra.

- risultato idoneo alla prova di efficienza fisica, il ricorrente si sottoponeva agli accertamenti fisici e psichici, a cura di apposita Commissione. Tali accertamenti consistettero in un esame clinico generale del candidato e varie prove strumentali e di laboratorio;

- all'esito di tali accertamenti, in data 10.10.2018, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri, ha ritenuto il ricorrente non idoneo al servizio per "*ALLUCE VALGO BILATERALE (LETTERA V, PUNTO 3)*" (all. n. 1);

- stanti le palesi erroneità ed infondatezza delle conclusioni della citata Commissione medica, il ricorrente effettuava richiesta di accesso agli atti, evasa in data 5.11.2018 (cfr. all. n. 4), conoscendo il contenuto, parimenti illegittimo, del verbale di visita medica generale n. prot. 365758/2-3 del 10.10.2018, (all. n. 2) e del "*referto di radiografia piedi?*" n. 89 del 10.10.2018, inerente la visita medica specialistica effettuata presso l'Ufficio Sanitario - Sezione di Radiologia del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (all. n. 3).

* * *

Tanto premesso, gli atti e i provvedimenti avversati si evincono illegittimi e ingiusti e, pertanto, se ne invoca l'annullamento per i seguenti

Motivi in diritto

Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241. Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, dell'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Eccesso di potere per inosservanza della Direttiva tecnica del Ministero della Difesa (approvata con D.M. 4 giugno 2014, GU Serie Generale n.131 del 09-06-2014) in per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246*".

L'art. 3 comma 1 L. 241/1990, dispone, come è noto, che “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

Ebbene, nel caso di specie, si riscontrano, di contro, i vizi gravi della carenza, astrattezza, insufficienza e perplessità della motivazione del provvedimento impugnato.

Tali vizi rilevano, in tutta la loro gravità, in quanto sintomatici del mancato rispetto, da parte della P.A., nelle sue scelte, delle regole di buona amministrazione ed ingenera fondati dubbi sull'effettivo perseguimento dei fini pubblicistici.

Infatti, gli stessi canoni di ragionevolezza, coerenza e logicità volti ad indirizzare e presidiare ogni tipo di scelta, e, a maggior ragione, quelle amministrative finalizzate alla cura di interessi pubblici, e la fondamentale esigenza pubblicistica di assicurare, attraverso il principio di imparzialità sancito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento in situazioni simili e di attingere ai più alti livelli di giustizia sostanziale nella ponderazione comparativa di interessi, se disattesi – così come è avvenuto nel caso in parola - dall'amministrazione sono suscettibili di censura giurisdizionale soprattutto ove tale violazione emerga dalla motivazione dell'atto o dalla sua correlazione con gli atti procedimentali richiamati o con quelli adottati in precedenza.

Trattandosi di principi, canoni e regole non giuridiche dell'agire discrezionale la loro violazione, pur non risolvendosi nel vizio di violazione di legge, costituisce serio e grave indizio del fatto che la scelta comparativa della P.A. non sia stata operata nel rispetto delle garanzie necessarie ad indirizzarla verso gli obiettivi voluti dalla norma.

E questo, come autorevole dottrina ha sancito, integra gli estremi non soltanto del cd. eccesso di potere per irragionevolezza, insufficienza motivatoria, ma pure dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Infatti, la motivazione riveste un ruolo essenziale nell'ambito del provvedimento amministrativo in quanto esprime i motivi che ne giustificano l'adozione e ne esprimono il profilo teleologico.

Essa si risolve nell'illustrazione dei motivi posti a fondamento delle scelte amministrative e riflette l'iter logico seguito dall'amministrazione

nell'adozione di ogni provvedimento. L'esigenza della esplicazione dell'iter logico che è alla base delle scelte comparative della P.A. va rinvenuta, tra l'altro, sia nel principio di trasparenza dell'azione amministrativa che in quello di garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa.

La motivazione, pertanto, deve indicare, ai sensi della L. 241/90, affinché il provvedimento amministrativo possa ritenersi legittimo “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione”.

Nell'ambito del potere discrezionale, l'amministrazione è tenuta a dettare con il provvedimento la regola del caso concreto, attraverso la ponderazione complessiva di più interessi. Al fine di garantire la correttezza delle scelte comparative e di evitare il rischio che un potere funzionale, quale quello pubblico, possa trasformarsi in un potere libero e perciò arbitrario, è predisposto il meccanismo di procedimentalizzazione dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/1990.

In questo modo, la funzione pubblica, cioè la traduzione del potere amministrativo in atto, deve svolgersi attraverso il procedimento che, costituisce il luogo deputato all'acquisizione, alla valutazione e alla parametrizzazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione, nel quale avviene la conseguente scelta della soluzione ritenuta maggiormente rispondente al fine pubblico affidato alle cure dell'autorità procedente.

Tanto premesso in via generale, con specifico riguardo all'accertamento dei requisiti psico – attitudinali ai fini del reclutamento nella Polizia di Stato (così come per le altre armi, quali l'Esercito, la Guardia di finanza e i Carabinieri), pur costituendo tale attività tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, essa non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tutte le volte in cui sia inficiata da travisamento di fatto o da un'evidenti illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719), fermo restando, in ogni caso, che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte.

Più esattamente, ha chiarito l'adito Tribunale che *“i giudizi delle commissioni mediche sono suscettibili di verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità non solo quando si palesano affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità ma anche quando emerge un'incompleta o non corretta*

assunzione dei fatti, eventualità che nel campo degli accertamenti tecnico - sanitari chiama in causa anche quegli accertamenti radiologici, istologici, e quanti altri la scienza medica in un certo momento del suo sviluppo richieda per diagnosticare una malattia o uno stato morboso. (Nella specie, si trattava di accertare se il partecipante ad un concorso di accesso al corpo di polizia penitenziaria avesse l'idoneità fisica, psichica e attitudinale a tale servizio, secondo quanto previsto dal d.lg. 30 ottobre 1992 n. 443)" (T.A.R., (Lazio), sez. I, 02/07/2001, n. 5838).

Ciò premesso, nel caso di specie, l'impugnato giudizio di inidoneità, risulta essere manifestamente erroneo, irragionevole ed arbitrario, anche, e soprattutto, perché fondato su una istruttoria del tutto carente e lacunosa.

Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che prescrive il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'art. 582, rubricato "*Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*", che sono causa di non idoneità al servizio militare, tra le altre, le seguenti imperfezioni e infermità: lett. V) *Apparato locomotore:*

1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

2) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

2.1 un dito della mano;

2.2 falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

2.3 falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

2.4 un alluce;

2.5 due dita di un piede;

3) le deformità gravi congenite e acquisite degli arti".

Specifica, poi, la Direttiva tecnica del Ministero della Difesa (approvata con D.M. 4 giugno 2014, GU Serie Generale n.131 del 09-06-2014) (all n. 15), in per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246",

che rientrano nella fattispecie di cui al succitato punto 3) dell'art. 382 lett. V D.P.R. 90/2010, e cioè fra le deformità gravi congenite e acquisite degli arti:

- *la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;*
- *il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico passante oltre il 55% del piatto tibiale laterale;*
- *il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale;*
- *il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 200;*
- *la sinostosi tarsale e radioulnare;*
- *il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 1600;*
- *il piede torto;*
- *l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovranumerarie*".

Specifica, altresì, il predetto provvedimento che ***“per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico”***.

Ciò premesso, occorre rilevare che il giudizio formulato nel caso de quo dalla Commissione medica è totalmente erroneo, dal momento che la Commissione medica, non solo non ha fornito dimostrazione di aver preventivamente sottoposto il ricorrente ai prescritti accertamenti medici, ma, cosa ancor più rilevante, non si è data carico di verificare, in base alla norma richiamata, l'esatta patologia cui fosse eventualmente afflitto il ricorrente ed, in ogni caso, se la patologia riscontrata presentasse, innanzitutto, i caratteri della gravità.

Con maggiore impegno esplicativo deve, in primo luogo, eccepirsi che come emerso in sede di accesso agli atti effettuato dal ricorrente, contrariamente alla menzionata direttiva, la p.a. resistente si è limitata ad eseguire al ricorrente una semplice *“radiografia piedi”*.

Tale contegno tradisce una ingiustificata ed immotivata inosservanza delle prescrizioni di cui alla direttiva tecnica del Ministero della Difesa, che, come detto, testualmente prescrive che ***“per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico”***.

Nessuno dei prescritti esami è stato, nel caso che ci occupa, effettuato.

La qui eccepita mancata esecuzione degli accertamenti prescritti dal richiamato provvedimento ministeriale ha comportato la formulazione di il

qui avverso giudizio diagnostico di inidoneità totalmente erroneo e manifestamente infondato, secondo cui il ricorrente sarebbe affetto da “*ALLUCE VALGO BILATERALE (LETTERA V, PUNTO 3)*”.

Ebbene, l'odierno ricorrente contesta, impugna e disconosce in radice le conclusioni cui è pervenuta la Commissione medica nel corso della procedura concorsuale de qua, siccome assolutamente erronee e frutto di una attività accertativa del tutto carente, lacunosa e superficiale.

Il sig. Mescia, infatti, non è affetto da alluce valgo, tantomeno di natura bilaterale.

Più esattamente, si rileva che sarebbe stato sufficiente eseguire gli accertamenti prescritti dalla direttiva ministeriale più volte richiamata per verificare che il ricorrente è affetto da una modesta deviazione peroneale della falange, di nessun significato patologico ed, in ogni caso, assolutamente non grave.

Dimostrazione di ciò è ricavabile dalle risultanze mediche degli accertamenti eseguiti dal ricorrente anche presso strutture pubbliche che si producono unitamente al presente ricorso (all. n. 13).

Pertanto, tale patologia non è contemplata fra quelle che comportano l'inidoneità fisica (e, quindi, l'esclusione dal concorso), e, pertanto, non potrebbe giammai essere posta alla base di un giudizio di inidoneità dal momento che non è **consentito all'Amministrazione dare interpretazioni estensive o analogiche** posto che, per principio indiscusso, le cause di esclusione sono tipiche e tassative (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. III, 01/09/2017, (ud. 01/12/2016, dep. 01/09/2017), n.4165).

E, comunque, nel caso specifico, trattasi di mero inestetismo, non incidente sulla funzionalità del piede, come desumibile dal fatto che l'interessato presta servizio nell'Esercito Italiano. Ebbene, per poter svolgere il proprio servizio il ricorrente è stato ed è sottoposto ad accertamenti medico-sanitari, onde verificarne periodicamente l'idoneità.

Ad ulteriore dimostrazione della illegittimità dell'avverso giudizio di inidoneità, si evidenzia anche che l'odierno ricorrente, nell'ambito del concorso di cui trattasi, superava brillantemente le prescritte prove di efficienza fisica.

Queste, in particolare, sono consistite in una serie di esercizi ginnici da ginnici, da superare in sequenza, fra i quali vi erano la corsa piana sulla distanza di mille metri ed il salto in alto.

Ebbene, il ricorrente non solo ha superato le predette prove ma le prestazioni dallo stesso realizzate gli hanno consentito di guadagnare punti aggiuntivi.

In particolare, per quanto attiene alla corsa piana, da eseguirsi nel tempo massimo di minuti 3'50", è stata portata a termine dal sig. Mescia nel tempo di minuti 3'33", fatto che ha comportato l'attribuzione in favore dello stesso del punteggio di 0,5 (cfr. doc. all. n. 12).

Allo stesso modo, per quanto attiene al salto in alto, da eseguirsi all'altezza minima di cm 120, il sig. Mescia ha superato anche la prova con l'ostacolo all'altezza di cm 130, fatto che ha comportato l'attribuzione in favore dello stesso dell'ulteriore ed aggiuntivo punteggio di 1 (cfr. doc. all. n. 12).

Ebbene, le prestazioni del ricorrente confermano viepiù la piena idoneità psico-fisica dello stesso.

In caso contrario, ben difficilmente, infatti, l'odierno istante avrebbe potuto eseguire nelle brillanti modalità sopra enucleate gli esercizi di cui trattasi.

Anche tali incontestabili fatti sono stati totalmente ignorati dalla Commissione medica nell'emettere il giudizio finale di inidoneità.

Conclusivamente, l'Amministrazione resistente ha evidentemente ignorato il granitico l'orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dall'Ill.mo Tribunale adito, secondo cui ***“il giudizio di inidoneità allo svolgimento delle funzioni di polizia deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva”*** (tra le tante, T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep.11/11/2011), n. 8699).

Di tale onere, nel presente caso, la Commissione medica non si è assolutamente data carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità formulato nei riguardi del ricorrente deve ritenersi irreparabilmente inficiato dal dedotto difetto di istruttoria cui è conseguita la eccepita illegittimità ed illogicità della motivazione, sotto il duplice profilo della erroneità e della genericità della diagnosi.

* * *

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

Si confida che quanto finora esposto possa dare sufficiente contezza circa la sussistenza del fumus boni iuris.

Per quanto riguarda l'estrema gravità ed irreparabilità del danno, si ritiene doveroso portare all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale adito le seguenti circostanze.

Sono in fase di esaurimento le procedure concorsuali di cui trattasi, essendo in via di ultimazione l'ultima prova "facoltativa lingua straniera", come evincibile dalla pagina web del concorso (all. n. 14).

Pertanto, ultimate anche le procedure concorsuali inerenti tale ultima prova, si procederà alla nomina dei vincitori ed alla attivazione dei corsi di allievo carabiniere.

Da questa circostanza, deriva la imminente ed irreparabile lesione alla sfera giuridica della ricorrente.

Necessaria appare, pertanto, una pronuncia di sospensione cautelare che sia propulsiva all'annullamento dei provvedimenti impugnati ed assicuri al ricorrente la possibilità che gli accertamenti psico-fisici effettuati vengano riesaminati in maniera concreta, compiuta, imparziale ed efficiente, e/o, ove occorresse nuovamente eseguiti, onde consentire al medesimo di ottenere la riammissione alla procedura de qua, cui ha evidentemente diritto.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito pronunci la sospensione cautelare degli impugnati provvedimenti.

* * *

Per tutti i suddetti motivi e con riserva di più ampiamente argomentare e dedurre, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,
chiede

che Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia, respinte tutte le eccezioni avversarie, accogliere le seguenti conclusioni:

in via cautelare:

- previa audizione del difensore del ricorrente in camera di consiglio, disporre la sospensione degli atti e dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, disporre la riammissione, con riserva, del ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale, ovvero adottare ogni ulteriore utile provvedimento di natura cautelare;

nel merito:

- annullare i provvedimenti impugnati siccome illegittimi e ingiusti in fatto e in diritto.

Con ogni consequenziale statuizione prevista dalla legge.

Vinte le spese di lite.

Richieste istruttorie

Michele Novielli avvocato

Si chiede sin da ora che siano disposti i seguenti mezzi di prova:

- a) l'Ill.mo Tribunale Voglia ordinare al resistente l'esibizione del provvedimento oggetto di impugnazione, nonché di tutti gli ulteriori atti del procedimento;
- b) si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia, ove ritenuto necessario, disporre, ai sensi dell'art. 66 C.P.A., verifica onde attestare il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti per poter svolgere il servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Documenti come da indice fascicolare.

Salvezze illimitate.

Per il disposto dell' art. 14 comma 2 del D.P.R. n.115/2002, ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che trattasi di ricorso in materia di impiego pubblico, che il valore del contributo unificato è di €. 325,00 e che il relativo importo è stato già corrisposto.

Roma, li 05.12.2018

Avv. Michele Novielli